

## Sanzioni IVASS Intermediari anni 2021-2022 – Materiale tratto dai bollettini di vigilanza dell'IVASS

Con l'entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 39-2018, all'art. 29, viene previsto che l'irrogazione delle sanzioni (pecuniaria o di altro genere) viene determinato volta per volta dall'Istituto tenendo conto di vari elementi.

Abbiamo estrapolato gli anni 2021 e 2022 dai bollettini di vigilanza emessi dall'IVASS sulle sanzioni agli Intermediari dividendole tra: cancellazione (12), radiazione (63), sanzioni pecuniarie (8), censura (76) e richiamo (55), con alcune considerazioni e riportando il testo delle varie norme interessate.

Il file (43 pagine) è stato fatto con gli indici di ricerca che permettono di trovare rapidamente ciò che può interessare.

### **Alcune considerazioni (da parte dell'autore)**

1. Le sanzioni, in ordine crescente da un punto di vista dell'importanza, applicabili per il comportamento degli Intermediari sono:
  - a) richiamo (dichiarazione scritta di biasimo motivato);
  - b) censura (fatti di particolare gravità);
  - c) sanzione amministrativa pecuniaria (importo di valore monetario);
  - d) radiazione o, in caso di società di intermediazione, cancellazione (fatti di eccezionale gravità).
2. Chi dispone della possibilità di stabilire quale sanzione applicare, come sopra riportato, è l'IVASS, la quale dispone di pieni poteri nello stabilire ciò (salva, naturalmente, la possibilità per l'Intermediario di ricorrere al Giudice amministrativo).

Se si legge per intero l'Art. 29 - (Irrogazione della sanzione) del Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, al comma 1., si potrà notare che molte sono le possibilità di interpretazione di una determinata violazione, che consentiranno all'Istituto di applicare una tipologia di sanzione oppure un'altra.

Antiriciclaggio a parte, dove le norme sono direi abbastanza chiare, occorre tenere presente

- a) la durata della violazione;
- b) la capacità finanziaria del responsabile
- c) la gravità della violazione
- d) precedenti violazioni

- e) l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione
- f) il grado di responsabilità dei soggetti sottoposti alla procedura sanzionatoria, in relazione agli elementi informativi disponibili
- g) il numero delle infrazioni, la loro tipologia, la durata del ritardo o dell'omissione, l'importo della prestazione assicurativa cui si riferisce la violazione
- h) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'IVASS
- i) l'impatto sulla tutela degli assicurati o beneficiari
- j) il vantaggio ottenuto dalla violazione

Un esempio

- il mancato rispetto delle regole di comportamento (è il più "gettonato").

Lo troviamo, come motivazione, nella cancellazione, nella radiazione, nella censura e nel richiamo.

Questo vuole dire (a mio giudizio, chiaramente) che un conto è trovare un Intermediario che non ha mai fatto indagini sulle necessità assicurative dei suoi clienti, ed un altro è che, in alcuni casi, ciò non sia stato fatto.

Per cui, in senso generale, importante è la volontà dell'intermediario: so che lo devo fare, ma non lo faccio, oppure, in alcuni casi, ho dimenticato di farlo.

Oppure: fino al \_\_\_\_\_ non l'ho fatto ma dal \_\_\_\_\_ tutto è stato regolarizzato.

Direi che, questo concetto, segue tutti i punti sopra elencati.

Naturalmente, esistono anche motivi che vanno osservati volta per volta, come, ad esempio: l'impatto sulla tutela degli assicurati o beneficiari o il vantaggio ottenuto dalla violazione.

### **Cancellazione - art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005**

n.	Norme violate
1.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale e delle regole di comportamento
2.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale

	e delle regole di comportamento	
3.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 63 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale e delle regole di comportamento	
4.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 63 e 54 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di comportamento	
5.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di comportamento	
6.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento	
7.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento	-
8.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 42 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento	-
9.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento	
10.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento	
11.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento	
12.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento	

**Radiazione - art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005 (in alcuni casi art. 329, comma 1, lettera c) e comma 2, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti)**

n.	Norme violate
1.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 42 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
2.	artt. 183 del d.lgs. 209/2005, 47 e 62 del regolamento ISVAP 5/2006 – mancato rispetto delle regole di comportamento

3.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
4.	artt. 183 del d.lgs. 209/2005, 47 e 62 del regolamento ISVAP 5/2006.
5.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
6.	artt. 183 del d.lgs. 209/2005, 47 e 62 del regolamento ISVAP 5/2006
7.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
8.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
9.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
10.	artt. 183 del d.lgs. 209/2005, 47 e 62 del regolamento ISVAP 5/2006 – mancato rispetto delle regole di comportamento
11.	artt. 183 del d.lgs. 209/2005, 47 e 62 del regolamento ISVAP 5/2006 – mancato rispetto delle regole di comportamento
12.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale e delle regole di comportamento
13.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
14.	artt. 117 e 183 del d.lgs. 209/2005, 47, 54 e 62 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale e delle regole di comportamento
15.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
16.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
17.	artt. 109 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 22, 25, 63, comma 3, e 54, del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - ricorso, nell'esercizio dell'attività di intermediazione, all'opera di collaboratori in assenza della preventiva iscrizione al RUI; - mancato rispetto delle regole di comportamento
18.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
19.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54, commi 1 e 5, e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito

	indicate: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di comportamento
20.	artt. 183 del d.lgs. 209/2005, 47 e 62 del regolamento ISVAP 5/2006 – mancato rispetto delle regole di comportamento
21.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
22.	artt. 109, 110 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 22 l. 221/2012, 42, 48 e 54 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - attività in assenza di incarichi di distribuzione e di polizza di responsabilità civile; - mancato rispetto delle regole di comportamento
23.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
24.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
25.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
26.	artt. 183 del d.lgs. 209/2005, 47 e 62 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di comportamento
27.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
28.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di comportamento
29.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 63 e 54, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale e delle regole di comportamento
30.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
31.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 63 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale e delle regole di comportamento
32.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
33.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale e delle regole

	di comportamento
34.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di comportamento
35.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di comportamento
36.	artt. 183 del d.lgs. 209/2005, 47, comma 1, e 62, comma 2, lettera b), punto 5), del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di comportamento
37.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
38.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
39.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 42 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
40.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
41.	artt. 183 del d.lgs. 209/2005, 47 e 62 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di comportamento
42.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, lettera b), e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
43.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, lettera b), e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
44.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
45.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
46.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 63, comma 3, e 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale e delle regole di comportamento
47.	artt. 183, comma 1, del d.lgs. 209/2005, 47 e 62 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di comportamento

48.	artt. 183, comma 1, del d.lgs. 209/2005, 47 e 62, comma 2, lettera a), punti 2), 3 bis) e 7), del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di comportamento
49.	art. 62, comma 2, lettera a), punti 2) e 4), del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di comportamento
50.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, e 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
51.	artt. 117 e 183 del d.lgs. 209/2005, 54, 47, commi 1 e 3, e 62, comma 2, lettera a), punti 2), 3 bis), 4) e 7) e lettera b), punti 5) e 6), del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;</li> <li>- mancato rispetto delle regole di comportamento</li> </ul>
52.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
53.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
54.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 63 e 54 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;</li> <li>- mancato rispetto delle regole di comportamento.</li> </ul>
55.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 63 e 54 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;</li> <li>- mancato rispetto delle regole di comportamento</li> </ul>
56.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
57.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
58.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
59.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
60.	artt. 109, 110, comma 3, e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 22, comma 10, della l. 221/2012, 10, 11, 42, 43, comma 2, e 54 del regolamento IVASS 40/2018 in relazione alle irregolarità di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"> <li>- esercizio dell'attività di distribuzione in assenza della copertura della polizza di responsabilità civile o, in subordine, della sua comunicazione all'IVASS,</li> </ul>

	<p>in rappresentanza peraltro di una società non iscritta al RUI;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- avvio di collaborazioni con altri broker disattendendo gli adempimenti e i presupposti previsti dalla normativa primaria e secondaria di riferimento;</li> <li>- mancato rispetto delle regole di comportamento</li> </ul>
61.	<p>artt. 117, 119-bis e 119-ter del d.lgs. 209/2005, 54, 55 e 63 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;</li> <li>- mancato rispetto delle regole di comportamento;</li> <li>- mancato rispetto delle norme in materia di valutazione delle richieste ed esigenze della clientela</li> </ul>
62.	<p>artt. 183 del d.lgs. 209/2005, 47 e 62 del regolamento ISVAP 5/2006 – mancato rispetto delle regole di comportamento</p>
63.	<p>artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54, commi 1 e 5, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento</p>

**Censura - art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005**

n.	Norme violate
1.	<p>artt. 119-bis, commi 1 e 5, del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, lettere a) e b), e 55, comma 3, lettera e), del regolamento IVASS 40/2018; artt. 112 del d.lgs. 209/2005 e 13, comma 1, lettera c), del regolamento IVASS n. 40/2008, in relazione alle irregolarità di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato rispetto delle regole di comportamento;</li> <li>- inadeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo sul processo di distribuzione posto in essere dai collaboratori</li> </ul>
2.	<p>artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento</p>
3.	<p>artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento</p>
4.	<p>artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento</p>
5.	<p>artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento</p>
6.	<p>artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento</p>

7.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
8.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
9.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
10.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
11.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
12.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
13.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
14.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
15.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
16.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di comportamento
17.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di comportamento
18.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
19.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
20.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
21.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale e delle regole di comportamento

22.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale e delle regole di comportamento
23.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
24.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
25.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
26.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 63 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
27.	artt. 117, 119-bis e 119-ter del d.lgs. 209/2005, 63, 54 e 58 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale;</li> <li>- mancato rispetto delle regole di comportamento;</li> <li>- mancata acquisizione dal contraente delle informazioni utili a valutare le relative richieste ed esigenze assicurative o previdenziali</li> </ul>
28.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 63, comma 3, e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale e delle regole di comportamento
29.	artt. 117, 119-bis e 119-ter del d.lgs. 209/2005, 63, 54 e 58 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale;</li> <li>- mancato rispetto delle regole di comportamento;</li> <li>- mancata acquisizione dal contraente delle informazioni utili a valutare le relative richieste ed esigenze assicurative o previdenziali</li> </ul>
30.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
31.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
32.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
33.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
34.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 42 e 54, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
35.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 42 e 54, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento

36.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 42 e 54, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
37.	artt. 119-bis, commi 1 e 5, del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, lettere a) e b), e 55, comma 3, lettera e), del regolamento IVASS 40/2018; artt. 112 del d.lgs. 209/2005 e 13, comma 1, lettera c), del regolamento IVASS n. 40/2008, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"><li>- mancato rispetto delle regole di comportamento;</li><li>- inadeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo sul processo di distribuzione posto in essere dai collaboratori</li></ul>
38.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"><li>- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;</li><li>- mancato rispetto delle regole di comportamento</li></ul>
39.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"><li>- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;</li></ul> mancato rispetto delle regole di comportamento
40.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
41.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale e delle regole di comportamento
42.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
43.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
44.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
45.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale e delle regole di comportamento
46.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale e delle regole di comportamento
47.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
48.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate:

	<ul style="list-style-type: none"><li>- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;</li><li>- mancato rispetto delle regole di comportamento</li></ul>
49.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
50.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
51.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"><li>- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;</li><li>- mancato rispetto delle regole di comportamento</li></ul>
52.	art. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
53.	art. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
54.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
55.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
56.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
57.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
58.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
59.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 63 e 54 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"><li>- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;</li><li>- mancato rispetto delle regole di comportamento</li></ul>
60.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 63 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale e delle regole di comportamento
61.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
62.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 63 e 54 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"><li>- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;</li></ul>

	- mancato rispetto delle regole di comportamento
63.	<p>artt. 110, comma 3, del d.lgs.209/2005 e 13 del regolamento IVASS 40/2018; artt. 109 e 111 del d.lgs. 209/2005, 22, 67 e 87 del regolamento IVASS 40/2018; artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018; artt. 119-ter e 120 del d.lgs. 209/2005, 56 e 58 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aver operato in assenza di copertura assicurativa di cui alla polizza di responsabilità civile professionale;</li> <li>- essersi avvalsa di collaboratori per i quali non è stato accertato il possesso dei requisiti professionali o non è stata erogata la necessaria formazione professionale e/o l'aggiornamento periodico nonché, in subordine, per non aver conservato la relativa documentazione probatoria;</li> <li>- mancata rimessa di premi incassati alla compagnia mandante;</li> <li>- mancata o erronea compilazione della documentazione precontrattuale e dei modelli relativi alla valutazione della coerenza delle offerte assicurative ed esigenze dei contraenti</li> </ul>
64.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
65.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
66.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
67.	artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto degli obblighi di separazione patrimoniale
68.	artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto degli obblighi di separazione patrimoniale
69.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
70.	<p>artt. 119, 119-bis, comma 1, e 119-ter, comma 5, del d.lgs. 209/2005, 42, comma 1, e 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contraffazione di documentazione contrattuale;</li> <li>- mancato rispetto delle regole di comportamento;</li> <li>- esercizio dell'attività di intermediazione in assenza di un accordo di collaborazione con l'agente di riferimento</li> </ul>
71.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
72.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
73.	art. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento

74.	<p>artt. 119-ter e 120 del d.lgs. 209/2005, 54, 56, 58 e 60 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conclusione di polizze non conformi alle richieste ed esigenze dei contraenti;</li> <li>- mancato rispetto delle regole di informativa precontrattuale</li> </ul>
75.	<p>artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 22, comma 10, della l. 221/2012, 42 e 54 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- avvio di collaborazioni c.d. “orizzontali” con altri broker disattendendo gli adempimenti e i presupposti previsti dalla normativa primaria e secondaria di riferimento;</li> <li>- mancato rispetto delle regole di comportamento</li> </ul>
76.	<p>artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 22, comma 10, della l. 221/2012, 42 e 54 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- avvio di collaborazioni c.d. “orizzontali” con altri broker disattendendo gli adempimenti e i presupposti previsti dalla normativa primaria e secondaria di riferimento;</li> <li>- mancato rispetto delle regole di comportamento</li> </ul>

**Richiamo - art. 324, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005**

n.	Norme violate
1.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
2.	<p>artt. 117, 119-bis e 119-ter del d.lgs. 209/2005, 63, 54, 59 e 67, del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale;</li> <li>- mancato rispetto delle regole di comportamento;</li> <li>- mancata conservazione della documentazione contrattuale e precontrattuale relativamente a polizze ramo vita</li> </ul>
3.	<p>artt. 117, 119-bis e 119-ter del d.lgs. 209/2005, 63, 54, 59 e 67, del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale;</li> <li>- mancato rispetto delle regole di comportamento;</li> <li>- mancata conservazione della documentazione contrattuale e precontrattuale relativamente a polizze ramo vita</li> </ul>

4.	artt. 119-bis e 120-bis del d.lgs. 209/2005, 54, 56 e 57 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - mancato rispetto delle regole di comportamento; - mancato rispetto delle regole di trasparenza sulle remunerazioni
5.	artt. 119-bis e 120-bis del d.lgs. 209/2005, 54, 56 e 57 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - mancato rispetto delle regole di comportamento; - mancato rispetto delle regole di trasparenza sulle remunerazioni
6.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
7.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
8.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 42, 54 e 63, del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale e delle regole di comportamento
9.	artt. 117, comma 3, del d.lgs. 209/2005 e 63 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale
10.	artt. 117, comma 3, del d.lgs. 209/2005 e 63 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale
11.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 42 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
12.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
13.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di comportamento
14.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
15.	artt. 109 del d.lgs. 209/2005 e 43 del regolamento IVASS 40/2018 - mancata comunicazione all’Istituto, nei termini previsti, della cessazione di rapporti di collaborazione
16.	artt. 119-bis e 120 del d.lgs. 209/2005, 42, 54 e 56 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - mancato rispetto delle regole di comportamento; - mancato rispetto delle regole di informativa precontrattuale

17.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
18.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
19.	artt. 117 del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale
20.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
21.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
22.	artt. 119-bis, 119-ter e 120 del d.lgs. 209/2005, 54, 56, 58 e 60 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - mancato rispetto delle regole di comportamento e conclusione di polizze vita non conformi alle richieste ed esigenze del cliente; - mancato rispetto delle regole di informativa precontrattuale
23.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
24.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
25.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
26.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
27.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
28.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
29.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
30.	artt. 119-bis, 119-ter, 120 e 120-quater del d.lgs. 209/2005, 63, comma 3, 54, 56, 58, 60 e 67 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - mancato rispetto delle regole di comportamento; - anomalie assuntive; - mancato rispetto delle regole di informativa precontrattuale
31.	artt. 119-bis, 119-ter, 120 e 120-quater del d.lgs. 209/2005, 63, comma 3, 54, 56, 58, 60 e 67 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate:

	<ul style="list-style-type: none"><li>- mancato rispetto delle regole di comportamento;</li><li>- anomalie assuntive;</li></ul> mancato rispetto delle regole di informativa precontrattuale
32.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
33.	artt. 119, comma 3, 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"><li>- assenza di adeguati controlli sull'operato e sulla condotta del proprio collaboratore;</li><li>- mancato rispetto delle regole di comportamento</li></ul>
34.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
35.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
36.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
37.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
38.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
39.	artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 63 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale e delle regole di comportamento
40.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
41.	artt. 119-bis e 117 del d.lgs. 209/2005 e 63 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"><li>- mancato rispetto delle regole di comportamento;</li><li>- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale</li></ul>
42.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
43.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
44.	artt. 119-bis, comma 1 e 119-ter, comma 5, del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"><li>- contraffazione di documentazione contrattuale;</li></ul>

	- mancato rispetto delle regole di comportamento
45.	artt. 119-bis, comma 1 e 119-ter, comma 5, del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - contraffazione di documentazione contrattuale; mancato rispetto delle regole di comportamento
46.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
47.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
48.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento
49.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
50.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
51.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento
52.	artt. 119, comma 3, 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018 - assenza di adeguati controlli sull'operato e sulla condotta di propri collaboratori e mancato rispetto delle regole di comportamento
53.	artt. 119, comma 3, 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018 - assenza di adeguati controlli sull'operato e sulla condotta di propri collaboratori e mancato rispetto delle regole di comportamento
54.	artt. 119, comma 3, 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018 - assenza di adeguati controlli sull'operato e sulla condotta di propri collaboratori e mancato rispetto delle regole di comportamento
55.	artt. 119-bis e 117 del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, e 63 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - mancato rispetto delle regole di comportamento; - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.

**Sanzione pecuniaria - art. 324, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005**

<b>n.</b>	<b>Norme violate</b>	<b>Importo sanzione</b>
1.	artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 – mancato rispetto delle regole di comportamento	euro 5.000,00
2.	art. 308-bis del d.lgs. 209/2005 – mancata ottemperanza alle richieste dell’IVASS o ritardo dell’esercizio delle funzioni di vigilanza	euro 5.000,00
3.	artt. 109 del d.lgs. 209/2005 e 43 del regolamento IVASS 40/2018 - mancata comunicazione all’Istituto, nei termini previsti, della cessazione di rapporti di collaborazione	euro 5.000,00
4.	artt. 109 del d.lgs. 209/2005 e 43, comma 7, del regolamento IVASS 40/2018 - mancata comunicazione all’Istituto, nei termini previsti, della cessazione di rapporti di collaborazione	euro 5.000,00
5.	artt. 109 del d.lgs. 209/2005 e 43 del regolamento IVASS 40/2018 - mancata comunicazione all’Istituto, nei termini previsti, della cessazione di rapporti di collaborazione	euro 5.000,00
6.	art.308-bis del d.lgs. 209/2005 - mancata ottemperanza alle richieste dell’IVASS o ritardo dell’esercizio delle funzioni di vigilanza	euro 30.000,00
7.	art.308-bis del d.lgs. 209/2005 - mancata ottemperanza alle richieste dell’IVASS o ritardo dell’esercizio delle funzioni di vigilanza	euro 30.000,00
8.	artt. 183 e 120 del d.lgs. 209/2005, 47 e 52 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - mancato rispetto delle regole di comportamento; - mancata valutazione delle esigenze assicurative e del profilo di rischio della clientela.	euro 20.000,00

## Norme

### D.LGS. 209/2005 – Codice delle assicurazioni private

#### Articolo 109 - Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (1)

1. L'IVASS disciplina, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica (2) (3).
  - 1-bis. L'impresa che opera in qualità di distributore, individua la persona fisica, nell'ambito della dirigenza, responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa e ne comunica il nominativo all'IVASS.  
Tale soggetto possiede adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità individuati dall'IVASS con regolamento (4).
  - 1-ter. Il registro è agevolmente accessibile e consente la registrazione integrale e diretta, secondo quanto disposto dall'IVASS con regolamento di cui al comma 1 (5).
  2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
    - a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
    - b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
    - c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;
    - d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 e 114-septies del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 (6);
    - e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b), d), e) e f) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera (7);
    - f) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies)(8).
- Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro.

- 2-bis. Per i siti internet mediante i quali è possibile l'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa, ai sensi dell'articolo 106, è necessaria l'iscrizione al registro del titolare del dominio (9).
3. Nel registro sono altresì indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali l'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 110, comma 3, è sospeso sino all'avvio dell'attività, che forma oggetto di tempestiva comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (10).
4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. L'intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione è tenuto a dare all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia.
- L'impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi al fine dell'iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera c) (11).
- 4-bis. Nella domanda di iscrizione al registro l'intermediario che si avvale di soggetti iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2, lettera e), per l'esercizio dell'attività di distribuzione, ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione (12).
- 4-ter. Nella domanda di iscrizione al registro l'impresa che si avvale di soggetti iscritti alla sezione di cui al comma 2, lettera c) per l'esercizio della distribuzione, secondo quanto previsto ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione (13).
- 4-quater. L'IVASS fornisce tempestivamente all'AEAP, secondo le istruzioni da questa impartite, le informazioni rilevanti ai fini dell'alimentazione del registro unico europeo degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui al paragrafo 4, dell'articolo 3 della direttiva 2016/97 e può richiedere la modifica dei dati in esso riportati (14).
- 4-quinquies. Le domande presentate, ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono esaminate nel termine fissato dal regolamento IVASS di cui al comma 1 e comunque non oltre 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. L'avvenuta iscrizione è comunicata ai soggetti interessati nelle forme indicate dalle disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS (15).
- 4-sexies. Ai fini della registrazione degli intermediari, di cui al comma 2, sono trasmessi all'Organismo per la registrazione degli intermediari

assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi secondo le modalità individuate nelle relative disposizioni di attuazione di cui al comma 1:

- a) i nominativi degli azionisti o dei soci, persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10 per cento nell'intermediario e l'importo di tale partecipazione;
- b) i nominativi delle persone che hanno stretti legami con l'intermediario;
- c) indicazioni da cui si evinca che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS (16).

4-septies. Ogni modifica alle informazioni di cui al comma 4-sexies è tempestivamente comunicata (17).

4-octies. L'iscrizione al registro di cui all'articolo 109, comma 2, non può essere consentita se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato terzo, cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'intermediario ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti l'applicazione di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, siano di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (18).

5. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rilascia, a richiesta dell'impresa o dell'intermediario interessato, un'attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni effettuate (19).

6. L'IVASS, con regolamento, stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al registro (20) (21).

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 11, lettera a), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.

(2) Il regolamento di cui al presente comma è stato emanato con Regolamento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5 e successivamente sostituito dal Regolamento IVASS n. 40-2018.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 e successivamente dall'articolo 1, comma 11, lettera b), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.

(4) Comma inserito dall'articolo 1, comma 11, lettera c), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.

(5) Comma inserito dall'articolo 1, comma 11, lettera c), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.

(6) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 11, lettera c), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.

(7) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

(8) Lettera inserita dall'articolo 1, comma 11, lettera d), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.

(9) Comma inserito dall'articolo 1, comma 11, lettera e), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.

- (10) Comma modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 e successivamente dall'articolo 1, comma 11, lettera f), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.
- (11) Comma modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 e successivamente dall'articolo 1, comma 11, lettera f), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.
- (12) Comma inserito dall'articolo 1, comma 11, lettera g), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.
- (13) Comma inserito dall'articolo 1, comma 11, lettera g), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.
- (14) Comma inserito dall'articolo 1, comma 11, lettera g), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.
- (15) Comma inserito dall'articolo 1, comma 11, lettera g), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.
- (16) Comma inserito dall'articolo 1, comma 11, lettera g), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.
- (17) Comma inserito dall'articolo 1, comma 11, lettera g), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.
- (18) Comma inserito dall'articolo 1, comma 11, lettera g), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.
- (19) Comma modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 e successivamente dall'articolo 1, comma 11, lettera g), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.
- (20) Comma modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
- (21) Il regolamento di cui al presente comma è stato emanato con Regolamento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5 e successivamente sostituito dal Regolamento IVASS n. 40-2018.

### **Articolo 110 - Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche**

1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) godere dei diritti civili;
  - b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione e salvo quanto

previsto dall'articolo 166 del codice penale; (1);

- c) non essere stata dichiarata fallita (, salvo che sia intervenuta la riabilitazione), nè essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi (2);
  - d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
  - e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e capacità professionali sulle materie individuate dall'IVASS con regolamento, che sono accertate, tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su tali aree tematiche.

L'IVASS, con regolamento, detta anche disposizioni di dettaglio in merito ai requisiti per l'iscrizione al registro, determinando altresì le modalità di svolgimento della prova di idoneità (3) (4) (5).

3. Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo 112, comma 3, la persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve altresì stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l'attività svolta in forza dell'iscrizione al registro con massimale di almeno un milione duecentocinquantamila euro per ciascun sinistro e di un milione e ottocentocinquantamila euro all'anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge (6).
- 3-bis. Gli importi di cui al comma 3 sono aggiornati mediante disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili per tener conto delle variazioni nell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat (7).

(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

(2) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 13, lettera a), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.

(3) Il regolamento di cui al presente comma è stato emanato con Regolamento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5 e successivamente sostituito dal Regolamento IVASS n. 40-2018.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74; successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 13, lettera b), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018 e, da ultimo, modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

- (5) A norma dell'articolo 2 del D.M. 9 settembre 2021, la misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui al presente comma, per la sessione d'esame 2021, è stabilito nella misura di settanta euro.
- (6) Comma modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 13, lettera c), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.
- (7) Comma inserito dall'articolo 1, comma 13, lettera c), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.

### **Articolo 112 - Requisiti per l'iscrizione delle società**

1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) avere la sede legale in Italia;
  - b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
  - c) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve inoltre avere affidato la responsabilità dell'attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l'iscrizione. Nelle società iscritte nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella medesima sezione del registro (1).
3. Ai fini dell'iscrizione, la società deve altresì avere stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all'articolo 110, comma 3, per l'attività di distribuzione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge (2).
4. Qualora eserciti la distribuzione riassicurativa, la società deve inoltre disporre di un capitale sociale non inferiore all'importo stabilito con regolamento adottato dall'IVASS.

È fatto obbligo alla società che esercita contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di proporre alle due attività persone fisiche diverse iscritte alla medesima sezione e di dotarsi di una organizzazione adeguata (3).
5. È altresì necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 111, commi 3 e 4, in capo alle persone fisiche addette all'attività di intermediazione della società di cui alla sezione e) del registro di cui all'articolo 109, comma 2.

È in ogni caso preclusa l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), per la società che operi, direttamente o indirettamente, attraverso altra società (4).

5-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), la società fornisce indicazione dei dati identificativi della persona fisica responsabile, nell'ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa. Tale soggetto deve possedere adeguati requisiti di professionalità e onorabilità individuati dall'IVASS con regolamento (5).

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 15, lettera a), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 15, lettera a), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 e successivamente dall'articolo 1, comma 15, lettera b), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.

(4) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 15, lettera c), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.

(5) Comma inserito dall'articolo 1, comma 15, lettera d), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

### **Articolo 117 - Separazione patrimoniale**

1. I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo.

2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione.

Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.

3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario.

3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750. Il limite minimo è aggiornato mediante disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili per tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat (1).

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; successivamente modificato dall'articolo 1, comma 110, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 e da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 19, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.

### **Articolo 119 bis - Regole di comportamento e conflitti di interesse (1)**

1. I distributori di prodotti assicurativi operano con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti.
2. Le informazioni relative alla distribuzione assicurativa, comprese le comunicazioni pubblicitarie relative ai prodotti distribuiti, indirizzate dai distributori di prodotti assicurativi a contraenti o potenziali contraenti sono corrette, chiare e non fuorvianti, imparziali e complete. Le comunicazioni pubblicitarie sono sempre chiaramente identificabili come tali.  
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182 (2).
3. L'IVASS può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, utilizzato dai distributori.
4. I distributori di prodotti assicurativi non ricevono un compenso e non offrono un compenso ai loro dipendenti sulla base di criteri che siano contrari al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1 (3).
5. Ai fini di cui al comma 4, il distributore non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare sé stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, ogni qualvolta tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente (4).
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i distributori di prodotti assicurativi:
  - a) mantengono e applicano presidi organizzativi e amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse di cui alla lettera b) incidano negativamente sugli interessi dei contraenti. I presidi organizzativi sono proporzionati alle attività svolte, ai prodotti assicurativi venduti e al tipo di distributore;
  - b) adottano misure idonee ad identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa.
7. Quando i presidi adottati ai sensi del comma 6, lettera a), non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, il distributore informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter (5).
8. I distributori possono incassare i premi esclusivamente con mezzi di pagamento che assicurano la tracciabilità dell'operazione secondo soglie e per tipologie di contratti individuati dall'IVASS con regolamento.
9. L'IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo.

(1) Comma inserito dall'articolo 1, comma 21, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.

- (2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 11, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.
- (3) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 11, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.
- (4) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 11, lettera c), del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.
- (5) Comma modificato dall'articolo 1, comma 11, lettera d), del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

### **Articolo 119 ter - Consulenza e norme per le vendite senza consulenza (1)**

1. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi:
  - a) acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto; e
  - b) fornisce allo stesso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata.
2. Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente.
3. Se viene offerta una consulenza prima della conclusione del contratto, il distributore di prodotti assicurativi fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
4. Quando un intermediario assicurativo fornisce consulenze fondate su un'analisi imparziale e personale, lo stesso deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo adeguato a soddisfare le esigenze del contraente.
5. L'IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione e tipologie degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle caratteristiche e complessità del contratto offerto e delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all'attività di distribuzione.

L'IVASS disciplina altresì con regolamento le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta.

- (1) Comma inserito dall'articolo 1, comma 21, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.

### **Articolo 112 - Requisiti per l'iscrizione delle società**

1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la sede legale in Italia;
  - b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
  - c) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve inoltre avere affidato la responsabilità dell'attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l'iscrizione. Nelle società iscritte nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella medesima sezione del registro (1).
3. Ai fini dell'iscrizione, la società deve altresì avere stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all'articolo 110, comma 3, per l'attività di distribuzione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge (2).
4. Qualora eserciti la distribuzione riassicurativa, la società deve inoltre disporre di un capitale sociale non inferiore all'importo stabilito con regolamento adottato dall'IVASS.
- È fatto obbligo alla società che esercita contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attività persone fisiche diverse iscritte alla medesima sezione e di dotarsi di una organizzazione adeguata (3).
5. È altresì necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 111, commi 3 e 4, in capo alle persone fisiche addette all'attività di intermediazione della società di cui alla sezione e) del registro di cui all'articolo 109, comma 2.
- È in ogni caso preclusa l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), per la società che operi, direttamente o indirettamente, attraverso altra società (4).
- 5-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), la società fornisce indicazione dei dati identificativi della persona fisica responsabile, nell'ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa.
- Tale soggetto deve possedere adeguati requisiti di professionalità e onorabilità individuati dall'IVASS con regolamento (5).
- (1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 15, lettera a), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.
  - (2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 15, lettera a), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.
  - (3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 e successivamente dall'articolo 1, comma 15, lettera b), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.
  - (4) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 15, lettera c), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.

(5) Comma inserito dall'articolo 1, comma 15, lettera d), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

### Articolo 183 - Regole di comportamento

1. Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese devono (1):

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;

~~b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati; (2)~~

c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;

d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati (A).

2. L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli (3).

3. L'IVASS tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio (4).

(A) In riferimento al presente comma vedi: Lettera circolare IVASS 22 luglio 2013, n. 51-13-000136.

(1) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 29, lettera a), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 17, del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

~~(2) Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 29, lettera b), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.~~

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

### **Articolo 308 bis - Inottemperanza alle richieste dell'IVASS o ritardo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza (1)**

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 306 e dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste dell'IVASS ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni è punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinque milioni e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 47, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.

### **Articolo 324 - Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dagli intermediari (1)**

1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi, ivi inclusi quelli a titolo accessorio che nell'ambito delle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi violano gli articoli 10-quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, commi 2, ultimo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-sexies, 4-septies e 6, 109-bis, 110, commi 2 e 3, 111, commi 4 e 5, 112, commi 2, 3 e 5, 113, comma 2, 117, 118, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, commi 1, 2, 3 e 6, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi, 191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies con una delle seguenti sanzioni (2):

e) richiamo;

f) censura;

g) sanzione amministrativa pecuniaria:

1) per le società, da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione;

2) per le persone fisiche, da mille euro a settecentomila euro;

h) radiazione o, in caso di società di intermediazione, cancellazione.

2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza.

La censura è disposta per fatti di particolare gravità.

La radiazione o la cancellazione della società di intermediazione è disposta per fatti di eccezionale gravità. La radiazione determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria, comporta altresì la cancellazione della società

nei casi di particolare gravità o di sistematica reiterazione dell'illecito.

...

- 1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 54, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018 e successivamente dall'articolo 1, comma 24, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.
- 2) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 24, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

## **Regolamento IVASS N. 40 del 2 agosto 2018 - disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa**

### **Art. 13 - (Requisiti per l'iscrizione)**

1. Per ottenere l'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro le società devono:
  - a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 112, comma 1, del Codice;
  - b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
  - c) avere affidato la responsabilità dell'attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella medesima sezione del Registro alla quale la società chiede l'iscrizione.

Nel caso in cui la responsabilità dell'attività di distribuzione sia affidata a più persone, l'obbligo di iscrizione nella medesima sezione del Registro è riferito ad ognuna di esse.

Le società attribuiscono la responsabilità dell'attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all'articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta;

- d) fermo restando quanto previsto dal comma 3, essere in possesso della copertura assicurativa di cui all'articolo 15;
  - e) non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'articolo 109, comma 4-*sexies* del Codice;
  - f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'articolo 109, comma 4-*sexies* del Codice.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettere e) e f), le società comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo,

nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.

3. Ai fini dell'iscrizione delle società nella sezione B, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, è necessario che:
  - a) il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale siano iscritti nella sezione B;
  - b) le stesse società abbiano aderito al Fondo di garanzia.
4. Le società, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e), e f), e dal comma 3, che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del comma 1, vengono iscritte nella sezione A o B del Registro come inoperative, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.

#### **Art. 22 - (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche)**

1. Gli addetti all'attività di distribuzione che operano al di fuori dei locali dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D, F, ovvero nell'Elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, che operano al di fuori dei locali di questi ultimi, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del Registro devono:
  - a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice;
  - b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
  - c) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui alla Parte IV.
  - c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.
2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l'intermediario attesta di avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l'iscrizione, che non sussistono le condizioni impeditive all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS di cui all'articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 con riguardo al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, non è richiesta l'iscrizione nel Registro degli addetti all'attività di distribuzione che operano esclusivamente all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nella sezione E.

4. Nella domanda di iscrizione nel Registro, l'intermediario che si avvale dei soggetti di cui al comma 1 attesta il conseguimento da parte degli stessi della formazione ovvero dell'aggiornamento professionale e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma 2.

Per tali requisiti è considerato idoneo l'accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'IVASS della domanda di iscrizione.

5. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F e nell'Elenco annesso al Registro che si avvalgono della collaborazione di persone fisiche iscritte nella sezione E del Registro che operano al di fuori dei propri locali:
  - a) ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza dell'IVASS, acquisiscono i dati relativi all'indirizzo completo di residenza o, se diverso, di domicilio nonché, ove posseduto, all'indirizzo di posta elettronica certificata;
  - b) comunicano tempestivamente i dati di cui alla lettera a) su richiesta dell'IVASS.
6. Le persone fisiche iscritte nella sezione E comunicano agli intermediari per cui è svolta l'attività i dati aggiornati di cui al comma 5, lettera a).

#### **Art. 25 - (Modalità per l'iscrizione)**

1. Ai fini dell'iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, ciascun intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B, D o F, ovvero nell'Elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento, presenta all'IVASS apposita domanda con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3.
2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, il richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione E hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

#### **Art. 42 - (Modalità di esercizio dell'attività da parte degli intermediari)**

1. Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi ad essi demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari, sulla base e nei limiti dell'incarico di distribuzione loro conferito o dell'accordo di distribuzione dagli stessi sottoscritto.
2. È fatto divieto agli intermediari di cui al comma 1 di svolgere attività di distribuzione in relazione a contratti di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o abilitate ad operare nel territorio della Repubblica.
3. Possono instaurare rapporti di collaborazione orizzontale:

- a) gli intermediari iscritti nella sezione A del Registro, a condizione che abbiano assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 11 e abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione;
  - b) gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, a condizione che abbiano assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 11;
  - c) gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro, a condizione che abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione;
  - d) gli intermediari iscritti nell'Elenco annesso al Registro.
4. La collaborazione orizzontale è formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari. Gli intermediari che partecipano all'accordo assicurano:
- a) che le informazioni relative alla percezione di tutte le remunerazioni, per le quali è prevista la comunicazione prima della sottoscrizione del contratto, siano trasmesse al cliente;
  - b) che le informazioni sui costi e gli oneri connessi all'attività di distribuzione di cui agli articoli 18 e 25 del Regolamento IVASS n. 41 del 2018 siano comunicate all'impresa di assicurazione;
  - c) il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari IVASS in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi;
  - d) il rispetto dell'obbligo di inserimento negli allegati 4 e 4bis della corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività è svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata.<sup>25</sup>
- 4-bis. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 4 è comunicata dagli intermediari alle rispettive imprese di assicurazione mandanti interessate.
5. Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.
6. Non configurano rapporti di collaborazione orizzontale quelli instaurati tra iscritti nelle sezioni A e B del Registro, quando gli stessi siano stati ratificati dall'impresa con autorizzazione all'incasso dei premi ai sensi dell'articolo 118 del Codice.

#### **Art. 47 - (Condizioni per la distribuzione)**

1. La distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro può essere effettuata a condizione che l'incarico di distribuzione limiti l'operatività dei suddetti intermediari, dei relativi addetti, iscritti nella sezione E o esercenti l'attività all'interno dei locali dove gli iscritti nella sezione D operano, al collocamento di contratti assicurativi standardizzati.

2. Qualora le imprese predispongano procedure di emissione delle polizze direttamente presso i locali degli intermediari iscritti nella sezione D, deve essere comunque garantita l'impossibilità di modificare le condizioni contrattuali stabilite dalle imprese stesse nonché, in caso di emissione delle polizze attraverso collegamenti informatici, la protezione da interferenze interne alla struttura dell'intermediario.
3. Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice la distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari iscritti nella sezione D può essere effettuata esclusivamente all'interno dei locali di tali intermediari e a condizione che le persone fisiche che distribuiscono i contratti all'interno di tali locali:
  - a) siano iscritte nella sezione A del Registro e siano titolari di un mandato conferito dalla medesima impresa mandante dell'iscritto nella sezione D;
  - b) siano iscritte nella sezione B del Registro e siano titolari di una lettera di libera collaborazione con la medesima impresa mandante dell'iscritto nella sezione D;
  - c) siano in possesso di una valida copertura di responsabilità civile professionale.

#### **Art. 48 - (Requisiti per lo svolgimento dell'attività)**

1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro possono avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di distribuzione all'interno dei propri locali, di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:
  - a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice;
  - b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione, conformi alla disciplina di cui alla Parte IV.
  - b-bis) il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.
2. Gli intermediari di cui al comma 1:
  - a) accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astengono dall'utilizzare i soggetti per i quali ne abbiano riscontrato l'insussistenza fino al perdurare della stessa;
  - b) assicurano che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV.
3. Gli intermediari di cui al comma 1 conservano, ai sensi dell'articolo 67, la documentazione comprovante l'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

### **Art. 54 - (Regole generali di comportamento)**

1. Nello svolgimento dell'attività di distribuzione e, in particolare, nell'offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, i distributori devono:
  - a) comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi;
  - b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando, nel caso di intermediari, le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali eventualmente operano;
  - c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati.
2. I distributori forniscono ai contraenti informazioni sull'attività svolta e sui prodotti distribuiti, ivi incluse le comunicazioni pubblicitarie, corrette, chiare, non fuorvianti, imparziali e complete, secondo quanto disposto dall'articolo 119-bis del Codice.

Le comunicazioni pubblicitarie predisposte dagli intermediari sono sempre chiaramente identificabili come tali e sono soggette alla preventiva autorizzazione delle imprese preponenti.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i distributori aggiornano periodicamente le proprie cognizioni e capacità professionali in conformità a quanto disposto dalla Parte IV.
4. I distributori sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano o a cui sottopongono il rischio ai fini della quotazione o dell'assunzione, nonché nei casi di cui all'articolo 189 del Codice ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione.

È comunque vietato l'utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività di distribuzione, salvo espresso consenso prestato dall'interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati.
5. I distributori possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:
  - a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  - b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, mezzi di pagamento elettronico, anche *on-line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

6. I distributori, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni, e dai relativi decreti di attuazione, prevedono, senza oneri a carico dei contraenti, l'uso di strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on-line, per corrispondere i premi assicurativi.
7. Ai distributori è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice.

Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice, il divieto riguarda i premi di importo superiore a euro 750 annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

#### **Art. 55 - (Conflitti di interesse)**

1. Nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni in materia di conflitti di interesse di cui all'articolo 119-*bis*, commi 6 e 7, del Codice.
2. I distributori comunque si astengono dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva.

L'obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di *leasing*, salvo in ogni caso l'applicazione dell'articolo 119-*bis*, commi 6 e 7, del Codice.

3. In ogni caso i distributori, in funzione dell'attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:
  - a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
  - b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
  - c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
  - d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;
  - e) evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti, in conformità a quanto disposto dall'articolo 119-*bis*, commi 4 e 5 del Codice.

#### **Art. 58 - (Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente)**

1. I distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato. A tal fine i distributori, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze.
2. In particolare, ai fini di cui al comma 1, i distributori chiedono notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell'assicurato, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.
3. Le imprese, per ciascun prodotto distribuito, impartiscono agli intermediari e ai dipendenti di cui si avvalgono per la distribuzione dei prodotti assicurativi, istruzioni idonee a guidare i medesimi nella fase precontrattuale di acquisizione dal contraente delle informazioni utili e pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto.
4. Sulla base delle informazioni raccolte, i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.
- 4-bis. Qualora i distributori ritengano che il prodotto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o dell'assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
5. Abrogato.
6. Abrogato.
7. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti *dal presente Regolamento* sono svolti dall'intermediario che entra in contatto con il contraente.
8. Dell'attività svolta sulla base del presente articolo i distributori conservano traccia documentale ai sensi dell'articolo 67.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell'assicurato ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice.

#### **Art. 62 - (Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale)**

1. I distributori favoriscono l'utilizzo da parte dei contraenti della tecnologia di firma elettronica avanzata, di firma elettronica qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione.

2. La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
3. I distributori che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di dati biometrici connessi alla firma apposta dal contraente rispettano le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.

### **Art. 63 - (Obblighi di separazione patrimoniale)**

1. Ai sensi dell'articolo 117 del Codice, i premi versati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario medesimo.
2. Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all'articolo 117, commi 2 e 3, del Codice, i premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all'impresa o all'intermediario stesso espressamente in tale qualità.

Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti. Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti. Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati.

Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.

3. Gli intermediari rimettono all'impresa le somme percepite a titolo di premi secondo le indicazioni ed istruzioni dalla stessa impartite ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b).
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli iscritti nella sezione B esclusivamente nel caso in cui gli stessi si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 65, comma 1.

### **Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 - procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative**

#### **Art. 29 - (Irrogazione della sanzione)**

1. Il tipo di sanzione amministrativa da applicare, l'importo della sanzione pecuniaria e la durata dell'eventuale sanzione accessoria, vengono fissati tenendo conto di ogni circostanza rilevante per apprezzare nel caso concreto la significatività della violazione e il suo grado di offensività o pericolosità.

A questi fini, anche in relazione alla tipologia della violazione e alla natura (persona fisica o società) del responsabile, vengono valutati, tra l'altro, i seguenti elementi:

- k) la durata della violazione;
  - l) la capacità finanziaria del responsabile, quale desumibile: nel caso di una impresa o di una società di intermediazione, dal fatturato annuo calcolato secondo i criteri previsti nell'allegato 2 al presente regolamento; nel caso di una persona fisica, dalle remunerazioni/compensi, fissi e variabili, in qualunque forma ad essa riconosciuti o erogati negli ultimi tre anni per la carica ricoperta o per l'attività esercitata presso l'impresa o presso la società di intermediazione (o, per gli incarichi ricoperti o le attività esercitate da meno di tre anni, nel diverso minore periodo di riferimento). Le remunerazioni/compensi risultano dalle informazioni fornite nel corso del procedimento o da ogni altra informazione o dato disponibili;
  - m) la gravità della violazione, in particolare in relazione a:
    - i suoi riflessi, anche potenziali, sulla clientela, su altri portatori di interessi qualificati o sulla situazione tecnica, organizzativa e gestionale della società e del gruppo di appartenenza, nonché l'eventuale assunzione nei confronti dell'impresa o dell'intermediario di misure inibitorie o di provvedimenti specifici, straordinari, ingiuntivi o di crisi;
    - l'attendibilità della rappresentazione della situazione aziendale fornita all'Autorità di Vigilanza;
    - le ipotesi in cui, con un'unica azione od omissione, sia commessa la violazione di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione;
  - n) i casi di precedenti violazioni in materia assicurativa o antiriciclaggio commesse dal medesimo soggetto;
  - o) il pregiudizio arrecato a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il suo ammontare sia determinabile;
  - p) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
  - q) l'attività svolta dai soggetti sottoposti alla procedura sanzionatoria per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione;
  - r) il grado di responsabilità dei soggetti sottoposti alla procedura sanzionatoria, in relazione agli elementi informativi disponibili (ad es., per quanto riguarda gli esponenti: effettivo assetto dei poteri, condotte concretamente tenute, durata dell'incarico);
  - s) il numero delle infrazioni, la loro tipologia, la durata del ritardo o dell'omissione, l'importo della prestazione assicurativa cui si riferisce la violazione, anche ai fini della sanzione da irrogare al complesso delle violazioni di cui agli articoli 311-quater e 324-quinquies del Codice;
  - t) in caso di sanzioni in materia di antiriciclaggio irrogate ai sensi del d.lgs. 231/2007, si considera, inoltre, l'adozione da parte del destinatario della contestazione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dell'impresa o dell'intermediario assicurativo;
  - u) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'IVASS.
2. Ai fini dell'applicazione alle persone fisiche della sanzione amministrativa dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni di cui agli articoli 311-sexies, 324-septies e 324-novies del Codice assume rilievo il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- la condotta posta in essere in violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento ha comportato un impatto rilevante sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative o un grave pregiudizio alla sana e prudente gestione dell'impresa o della società di intermediazione;
  - il responsabile ha conseguito, direttamente o indirettamente, un vantaggio dalla violazione;
  - al responsabile sono state già applicate con provvedimento esecutivo una o più sanzioni amministrative per violazioni in materia assicurativa commesse dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni e nei 5 anni precedenti all'irrogazione della nuova sanzione.
3. In materia di antiriciclaggio, nei casi previsti dall'articolo 62, comma 3, del d.lgs. 231/2007, tenuto conto della gravità della violazione accertata, agli esponenti può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le imprese e le società di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

**Le norme del regolamento ISVAP 5/2006 non vengono indicate in quanto il regolamento non più in vigore**